

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 05/10/2006 n. 4212
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La rimozione dell'amministratore delegato non consente all'impresa aggiudicataria di rimuovere le cause impeditive della stipulazione del contratto, poiché tale possibilità è contemplata dall'art. 75, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. per la diversa ipotesi di soggetti cessati dalla carica "nel triennio" precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'impresa, invece, non può "dissociarsi" dalla condotta penalmente sanzionata dell'amministratore in carica che ha sottoscritto la stessa domanda di partecipazione alla gara di appalto né può risolutivamente invocare la mancata conoscenza dei precedenti penali del soggetto nominato come amministratore con potere di rappresentanza (cfr.: TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 6205/2003), poiché la disposizione di cui all'art. 75, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999 e s.m, all'evidenza - attraverso la sanzione oggettiva dell'interdizione dalla partecipazione alle gare di appalto e di concessione - ha di fatto imposto in via indiretta alle imprese un onere di verifica specifica circa l'assenza in capo agli organi di vertice (quali il direttore tecnico o l'amministratore delegato) di condanne per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del soggetto partecipante. Ciò al fine di dare impulso alla diffusione - al di là del momento sanzionatorio individuale - di comportamenti imprenditoriali improntati ad una diffusa e premiata legalità.